



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/3 DEL 21.12.2010

Oggetto: Legge regionale 1 aprile 2010, n. 9. Partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna, quale socio fondatore, alla Fondazione Andrea Parodi.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, ricorda che con legge regionale 1 aprile 2010, n. 9, è stata prevista la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione Andrea Parodi".

Il Presidente e l'Assessore riferiscono, altresì, che la stessa Fondazione è stata regolarmente costituita quale fondazione di partecipazione senza fine di lucro e che, ai sensi dell'art. 2 della legge in parola, la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna è subordinata alla condizione che la Fondazione persegua gli scopi indicati nello statuto, ritenuti meritevoli di tutela istituzionale, così come meglio precisati nel citato art. 2 della medesima legge regionale n. 9/2010.

Sul punto si sottopone all'esame della Giunta lo statuto della Fondazione affinché, come previsto dall'art. 3 della citata legge regionale, provveda a verificare la coerenza dello statuto della "Fondazione Andrea Parodi" con gli scopi indicati nel summenzionato articolo 2.

Il Presidente e l'Assessore evidenziano che l'art. 3 della legge regionale prevede, altresì, che la Giunta regionale, verificato quanto sopra, autorizzi "il Presidente della Regione a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione". La medesima disposizione normativa prevede che i diritti della Regione, inerenti alla qualità di socio fondatore, siano esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Il Presidente e l'Assessore precisano, infine, che il bilancio regionale 2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale n. 9/2010, prevede, a titolo di compartecipazione della Regione alle attività della "Fondazione Andrea Parodi" per l'anno 2010, uno stanziamento di € 100.000 a carico delle disponibilità recate dall'UPB S03.01.003 - capitolo SC03.0023.



La Giunta regionale, sentita la proposta formulata dal Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, preso atto della coerenza dello statuto della "Fondazione Andrea Parodi" con gli scopi indicati nell'art. 2 della legge regionale n. 9/2010, constatato che il Direttore generale della Presidenza ed il Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente della Regione a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione quale socio fondatore della "Fondazione Andrea Parodi";
- di dare mandato agli uffici competenti affinché adottino i provvedimenti conseguenti, finalizzati, in particolare, all'assegnazione della somma pari a euro 100.000 in favore della "Fondazione Andrea Parodi" a titolo di compartecipazione della Regione alle attività della medesima per l'anno 2010.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci